

ripete una generalità, cioè che ciò che si è contrattato bisogna bene pagarlo; se si è convenuto un maggior prezzo, perchè il trasporto doveva garantire la nave dalle possibilità anche intraviste soltanto, e non avvenute, dal capitano della nave trasportata, comunque, se si è convenuto il trasporto per quel prezzo nelle condizioni in cui è parso equo stabilirlo, è soltanto il contratto che deve essere eseguito. E' il principio generale di tradizione giuridica degli effetti dei contratti formulato dagli art. 1123 e 1124 del nostro Cod. civ. L'art. 1123: «I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti»: e l'art. 1124: «I contratti debbono essere eseguiti di buona fede ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a *tutte le conseguenze*, che secondo l'equità, l'uso o la legge ne derivano». Se, per ciò, si è convenuto un compenso di assistenza nel rimorchio *ut sic*, non può certo esser negata la validità di questo contratto. Se si è convenuto pel caso eventuale di assistenza, c'è un contratto aleatorio. Perciò le leggi dicono una cosa forse superflua o quasi banale, se dicono in sostanza che bisogna adempire i contratti.

Se poi avviene un'assistenza, che è estranea al negozio giuridico che si è convenuto ed all'interpretazione che può essere fatta dell'orbita del suo adempimento, è giuridicamente indiscutibile, che eccede l'applicazione del contratto, e domanda la sua disciplina al diritto dell'assistenza. E allora non è più giuridica la disposizione che questa assistenza debba rispondere a servizi *eccezionali*.

Perchè *eccezionali*? Se è un'assistenza, sarà quella che sarà, valutata poco o molto coi criteri dell'art. 8 della Convenzione di Bruxelles, dell'art. 8 della Legge nostra (1).

(1) Art. 409 Prog. Cod. Mar. che ripete «i servizi *eccezionali*».